

Prot. n. 696/2022 del 21/12/2022

Vista la L. 1395/1923

Visto il R.D. 2537/1925

Visto il D. Lgs. 382/1944

Vista la L. 536/1949

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Visto il D.P.R. 328/2001

Visto il D. Lgs. 196/203

Visto il D.P.R. 169/2005

Visto il Codice Deontologico degli ingegneri italiani adottato dal Consiglio dell'Ordine il 14/07/2014

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta, nella seduta del 19/12/2022 approva il seguente

**REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
che annulla e sostituisce il precedente approvato nella seduta di Consiglio del 17 giugno 2020.**

Art. 1

Costituisce obbligo dell'iscritto all'albo, ai sensi del R.D. 23/10/1925 n. 2537, il pagamento del contributo di iscrizione nella misura deliberata annualmente dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà di prevedere ipotesi di esenzione per particolari categorie di iscritti.

Art. 2

Il contributo di iscrizione non è assolutamente frazionabile e decorre dal 1 gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3

1. Il mancato pagamento del contributo e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, può dar luogo a giudizio disciplinare, ai sensi del Codice Deontologico degli ingegneri italiani adottato dal Consiglio dell'Ordine il 14/07/2014.
2. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, dovrà essere presentata apposita istanza di cancellazione indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine, allegando la prova della regolarità dello stato dei pagamenti.
3. La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di versare il contributo dell'anno corrente alla richiesta di cancellazione, nonché di eventuali arretrati.

Art. 4

1. Il pagamento del contributo, al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità, dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consigliere Tesoriere e pubblicate sull'albo pretorio e sul sito web dell'Ordine.
2. L'iscritto è obbligato ad attingere le informazioni necessarie per eseguire il versamento attraverso la Segreteria, ovvero mediante il sito web istituzionale dell'Ordine.

Art. 5

Il contributo annuale dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 6

La Segreteria, dopo aver verificato entro il 1° marzo di ciascun anno lo stato dei pagamenti dei contributi, invierà immediatamente agli inadempienti a mezzo PEC una nota per il sollecito del versamento, richiedendo contestualmente il versamento di una penale pari al 10% del contributo, per le spese di segreteria. La nota di sollecito costituisce a tutti gli effetti di legge messa in mora ed avviso prodromico al provvedimento disciplinare, prescritto dal successivo art. 7.

Art. 7

Il mancato pagamento del contributo entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, comporterà il deferimento degli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina territoriale mediante opportuna delibera da parte del Consiglio dell'Ordine.

Art. 8

L'iscritto che provvede al pagamento del contributo di iscrizione oltre il termine di cui all'art. 7, dovrà trasmettere alla Segreteria dell'Ordine la prova dell'avvenuto pagamento del contributo annuale opportunamente maggiorato della penale di cui all'art. 6, oltre agli interessi moratori.

Art. 9

La reintegrazione dell'iscritto sospeso per morosità dal Consiglio di Disciplina avverrà dopo esplicita richiesta al Presidente del Consiglio dell'Ordine formalizzata dallo stesso con nota protocollata in Segreteria, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento della quota maggiorata della penale di cui all'art. 6.

Art. 10

A coloro che non sono in regola con il pagamento del contributo di iscrizione verranno sospesi tutti i servizi dell'Ordine. In particolare non potranno essere rilasciati pareri di congruità delle parcelle professionali; non potrà essere richiesto il tesserino di iscrizione, il timbro, né la firma digitale mediante il servizio in convenzione con tra l'Ordine ed il Consiglio Nazionale Ingegneri; non potrà essere consentito l'inserimento in nessuna terna o commissione di competenza del Consiglio dell'Ordine; non potranno essere riconosciuti i crediti formativi professionali (CFP) relativi alle annualità oggetto di morosità.

Art. 11

Gli iscritti con una morosità superiore a tre contributi annuali hanno facoltà di richiedere la rateizzazione del proprio debito, versando contestualmente una somma non inferiore al 30% di quanto dovuto maggiorato degli interessi moratori maturati alla data della richiesta.

La richiesta di rateizzazione sarà concessa dal Consigliere Tesoriere dell'Ordine.

Art. 12

In deroga a quanto prescritto dal presente regolamento, il Consiglio – per gravi e giustificate ragioni provate dall'iscritto – potrà non dar corso, con delibera motivata, all'avvio del procedimento disciplinare previsto dall'art. 7.